

Verbale di assemblea straordinaria della Associazione dei Cittadini Guineani di Como

L'anno 2026 addì 8 del mese di settembre alle ore 19 presso la sede sociale in Como Via Lissi 11 si è riunita la assemblea straordinaria dei soci della Associazione dei Cittadini Guineani di Como

Per discutere e deliberare sul seguente odg:

- 1) Adeguamento Statuto della associazione come da richiesta del Runts
In particolare gli articoli: 4, 6, 11, 12, 24, 25, 26
- 2) Eventuali e Varie

Assume la Presidenza della associazione il Sig. Karamoko Toure, presidente della associazione il quale constata la presenza di 15 soci su un totale di 19 soci iscritti e dichiara valida la seduta. Il Presidente chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante il sig. Seydouba Toure.

Il presidente passa quindi alla lettura dei nuovi articoli dello statuto come da richieste di modifica e quindi aderenti alla normativa del codice civile e del CTS con conseguente rinumerazione, a seguito della eliminazione dell'art. 25, degli ultimi articoli.

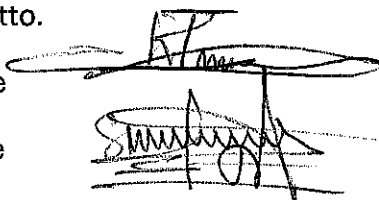
Dopo una breve ma intensa ed esauriente discussione, il Presidente mette in votazioni le modifiche degli articoli dello statuto che vengono approvate all'unanimità.

Null' altro essendovi da discutere alle ore 16 55 il Presidente dichiara chiusa e sciolta la assemblea.

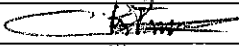
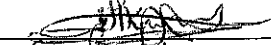
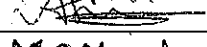
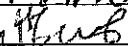
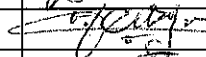
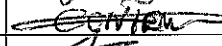
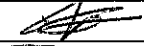
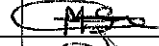
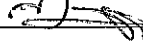
Letto confermato e sottoscritto.

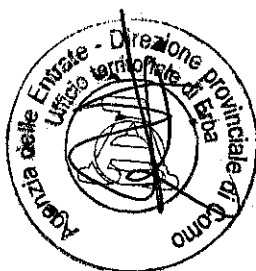
Il Presidente Karamoko Toure

Il Segretario Seydouba Toure

The block contains two handwritten signatures. The top signature is for Karamoko Toure, the President, and the bottom signature is for Seydouba Toure, the Secretary. Both signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.

Elenco dei soci presenti:

1	Karamoko Toure	
2	Ibrahima Keita	
3	Seydouba Toure	
4	Abdourahaman Savane	
5	Mamoudou Keita	MAMOUDOU
6	Mohamed Camara	
7	Alpha Yattara	YATTARA
8	Juma Sall	SALL
9	Andre Yombounou	
10	Seydouba Bangoura	
11	Seydouba Conte	
12	Adama Camara	
13	Mory Sidibe	
14	Kalilou Conde	
15	Amara Conde	



REGISTRATO AD ERBA IL 18/09/2016
 N. 105 SERIE 3
 ASSOLTE EURO RENTE

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore), un'Associazione Culturale e Promozione Sociale denominata **"Associazione dei Cittadini Guineani di Como APS"**.

L'Associazione ha sede legale in Como.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Natura giuridica

L'Associazione è costituita in conformità alle disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione intende richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assumendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nella sezione Aps, nel rispetto dei requisiti e delle procedure previste dalla normativa vigente.

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione potrà conseguire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, indipendente e non persegue finalità di lucro, neppure in forma indiretta.

Essa opera nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, solidarietà, inclusione, partecipazione e valorizzazione della persona.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere e diffondere la cultura e la crescita sociale della comunità attraverso iniziative di interesse collettivo, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e il dialogo tra persone, generazioni e culture.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere la cultura in tutte le sue espressioni, comprese le arti visive, la musica, il teatro, la danza, la letteratura, il cinema, la fotografia, il patrimonio storico e artistico, la cultura digitale e ogni altra forma di espressione creativa;

- favorire l'inclusione sociale, le pari opportunità, il contrasto a ogni forma di discriminazione e la valorizzazione delle diversità;

- organizzare attività educative, formative, ricreative, sociali, culturali e solidali rivolte a persone di ogni età;

- promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione civica, il volontariato e la collaborazione tra cittadini, enti pubblici, istituzioni, scuole, università e realtà del terzo settore;

- sostenere la crescita personale, professionale e culturale dei soci e della collettività attraverso corsi, seminari, laboratori, conferenze, incontri, workshop e attività di divulgazione;

- promuovere eventi culturali, artistici, musicali, teatrali, sportivi non agonistici, ricreativi e sociali, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati;

- favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, ambientale e delle tradizioni locali;
- promuovere l'innovazione sociale, la creatività, la ricerca, lo scambio di conoscenze e la diffusione delle nuove tecnologie applicate alla cultura e all'educazione;
- sviluppare attività di cooperazione nazionale e internazionale coerenti con gli scopi associativi. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può organizzare e gestire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, mostre, spettacoli, festival, rassegne, corsi, laboratori, attività editoriali e multimediali, campagne di sensibilizzazione, progetti educativi, servizi ai soci e ogni altra iniziativa ritenuta idonea.

L'Associazione può inoltre svolgere attività accessorie, strumentali, connesse e complementari rispetto alle finalità istituzionali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e contrattuale consentiti dalla legge e necessari o utili al conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto della normativa vigente e senza distribuire utili ai soci.

Art.4 -

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2026, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ad esempio le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, nr. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, nr. 244;

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto. Gli amministratori hanno l'obbligo di documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio.

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non inferiore a sette persone fisiche, ovvero a tre, qualora si tratti di soci che siano associazioni di promozione sociale o loro articolazioni territoriali, come previsto dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori, ossia coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari, ammessi successivamente alla costituzione dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- Soci Onorari, nominati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal regolamento interno, per particolari meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione o per il contributo offerto alla realizzazione delle sue finalità. Salvo diversa deliberazione, i soci onorari sono tenuti al versamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno pari dignità associativa e godono dei medesimi diritti e doveri, fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto in relazione alla categoria di appartenenza.

Art. 6 – Ammissione dei soci

Possono richiedere l'ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che condividano le finalità associative e si impegnino a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali. A norma del CTS gli enti che chiedono la iscrizione non possono superare il 50 per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta, anche mediante strumenti informatici, al Consiglio Direttivo, utilizzando le modalità stabilite dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda nella prima riunione utile e delibera l'ammissione o il rigetto con decisione motivata. L'esito viene comunicato al richiedente entro un termine ragionevole.

L'ammissione diviene effettiva con la deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo e, ove prevista, con il versamento della quota associativa annuale.

L'iscrizione comporta l'accettazione integrale del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi dell'Associazione.

Il rigetto della domanda di ammissione non dà diritto ad alcun rimborso di somme eventualmente versate, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il richiedente potrà presentare una nuova domanda trascorso il termine eventualmente stabilito dal regolamento interno.

I soci minorenni verranno rappresentati da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

Art. 7 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa;
- intervenire e votare in Assemblea ;
- eleggere ed essere eletti negli organi sociali, nei limiti previsti dalla legge;
- essere informati sulle attività e sulla gestione dell'Associazione;
- partecipare ai progetti, eventi e attività organizzate.

Ciascun socio, in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto a un solo voto in Assemblea, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, in applicazione del principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Tutti i soci hanno diritto al rispetto della propria dignità e alla parità di trattamento.

– Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto e i regolamenti interni;
- contribuire al raggiungimento degli scopi associativi;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri soci;
- versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti;
- partecipare in modo responsabile alla vita dell'Associazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- recesso volontario;
- mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti;
- esclusione deliberata nei casi previsti dallo Statuto;
- decesso.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

– Recesso ed esclusione

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di:

- grave violazione dello Statuto o dei regolamenti;
- comportamento lesivo dell'immagine o degli interessi dell'Associazione;
- mancato rispetto delle decisioni degli organi sociali;
- morosità nel pagamento della quota associativa.

Il socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva.

Art. 9 – Quote associative

I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa:

- non è trasmissibile;
- non è rivalutabile;
- non è restituibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, o comunque per libera determinazione dell'Assemblea, è inoltre nominato l'Organo di controllo, disciplinato dall'art 26 del presente Statuto.

Sono inoltre previste, secondo quanto stabilito dal presente Statuto o dal regolamento interno, le seguenti cariche e funzioni:

- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- Segretario di attività o di progetti;
- il Moderatore, ove previsto per specifiche attività associative;
- i Consiglieri del Consiglio Direttivo;
- eventuali Commissioni, Gruppi di lavoro o Comitati consultivi istituiti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea per lo svolgimento di particolari attività.

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dalla normativa vigente.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, se previsto, del bilancio preventivo, per l'elezione degli organi sociali e per la definizione delle linee generali di indirizzo dell'Associazione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o con mezzi telematici, almeno con il preavviso di almeno 8 (otto) giorni, ovvero di almeno 3 (tre) giorni in caso di urgenza, salva diversa e più ampia previsione del regolamento interno, indicando data, luogo (o modalità telematica), ora e ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

In particolare l'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio preventivo
- elegge e revoca gli organi sociali
- definisce gli indirizzi generali della attività associativa

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto e allo scioglimento ed alla liquidazione della associazione.

Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro soci.

L'assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio può ricevere una delega da altro socio per rappresentarlo in assemblea.

Art. 12 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione ed esercita tutti i poteri necessari per il funzionamento dell'ente, nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea e delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 8 a 10, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci in regola con gli obblighi associativi. Rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo:

- definisce le linee programmatiche e gli indirizzi operativi dell'Associazione;

Nomina il Presidente il Vicepresidente il Tesoriere il Segretario il Moderatore

- gestisce l'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- predispone il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce le quote associative e le modalità di versamento;
- delibera sull'organizzazione di attività, eventi, progetti e iniziative associative;
- attribuisce deleghe operative ai propri membri o ad altri soci;
- gestisce i rapporti con soggetti pubblici e privati nell'ambito delle finalità associative;
- adotta tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'Associazione, non riservati ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo, in caso di dimissioni di consiglieri o di consiglieri decaduti, procede alla sostituzione dei consiglieri convocando la Assemblea Ordinaria dei soci, che provvederà alla nomina dei nuovi consiglieri che scadranno con la scadenza degli altri consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo opera secondo il principio di collegialità. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità di convocazione, la validità delle riunioni e ogni altra regola di funzionamento possono essere disciplinate da apposito regolamento interno, nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e democraticità.

In caso di dimissioni o di consiglieri decaduti il consiglio direttivo procederà alla convocazione della assemblea ordinaria per la nomina dei consiglieri decaduti o dimessi.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni e ne coordina l'attività generale, vigilando sul rispetto dello Statuto e sul perseguimento delle finalità associative.

Il Presidente ha la firma sociale e può compiere tutti gli atti necessari al funzionamento ordinario dell'Associazione di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, impedimento o decadenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che ne esercita le funzioni a tutti gli effetti.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica 3 (tre) anni, in coincidenza con la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto, ed è rieleggibile, salvo diversa previsione.

Art. 14 – Cariche del Consiglio Direttivo e relative funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. All'interno del Consiglio Direttivo possono essere attribuite le seguenti cariche, con deliberazione del Consiglio stesso, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

A) -Vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o delega, esercitandone tutti i poteri per il tempo necessario. Può inoltre ricevere specifiche deleghe operative dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

B) -Il Segretario

- organizza e coordina le attività, i progetti e gli eventi dell'Associazione secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo;
- cura i rapporti operativi tra i soci, i volontari, i collaboratori e gli eventuali partner esterni;
- redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- cura la tenuta dei libri sociali, dell'archivio e della documentazione associativa;
- gestisce la corrispondenza e le comunicazioni ufficiali dell'Associazione;
- supporta il Presidente nell'organizzazione delle riunioni e nell'attuazione delle deliberazioni.

B) -Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. In particolare:• gestisce la cassa e i conti correnti dell'Associazione;

- tiene la documentazione contabile e amministrativa;
- verifica l'incasso delle quote associative e delle altre entrate;
- provvede ai pagamenti autorizzati;
- collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- conserva la documentazione contabile nel rispetto della normativa vigente.

C) -Moderatore

Il Moderatore, ove nominato, assicura il corretto svolgimento delle assemblee, delle riunioni, degli incontri pubblici e delle attività organizzate dall'Associazione.

Favorisce una partecipazione ordinata, imparziale e rispettosa tra i partecipanti, promuovendo il dialogo costruttivo e il rispetto delle regole associative. Può inoltre coordinare dibattiti, tavole rotonde, gruppi di lavoro e attività online o in presenza, secondo le deleghe

ricevute dai Consiglieri.

C) -I Consiglieri

partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto, collaborano alla definizione degli indirizzi dell'Associazione e contribuiscono all'attuazione delle deliberazioni. Possono ricevere specifiche deleghe o responsabilità riguardanti particolari settori di attività, progetti, eventi, comunicazione, formazione, rapporti istituzionali, raccolta fondi o altre iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono esercitate con spirito di servizio, responsabilità, trasparenza e nell'interesse esclusivo dell'Associazione. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea e nei limiti consentiti dalla legge, le cariche sono svolte a titolo gratuito, con diritto al

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 15 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- eventuali contributi pubblici o privati;
- donazioni, lasciti e liberalità;
- proventi derivanti da attività istituzionali.

Il patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità associative.

Art. 16 – Utilizzo dei beni

I soci possono utilizzare i beni, i locali e le attrezzature dell'Associazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività associative e nel rispetto delle finalità statutarie.

L'utilizzo dei beni è subordinato alle modalità stabilite dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni, nonché alle disposizioni e autorizzazioni del Consiglio Direttivo o dei soggetti da esso delegati.

I soci sono tenuti a utilizzare i beni con diligenza, correttezza e spirito collaborativo, evitando qualsiasi uso improprio o non autorizzato, e rispondono di eventuali danni causati da negligenza o uso scorretto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri di priorità, turnazione e prenotazione per l'utilizzo dei beni e degli spazi associativi, al fine di garantirne un uso equo e funzionale alle attività dell'Associazione.

È fatto divieto di cedere a terzi l'utilizzo dei beni associativi senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Entrate e risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi volontari dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- eventuali rimborsi e proventi da attività istituzionali consentite dalla legge.

È fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta degli utili.

Art. 18 – Bilancio o rendiconto annuale

L'Associazione redige annualmente il bilancio o rendiconto economico-finanziario, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini di legge.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 19 - Libri

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) - il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;
- d) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo,
- e) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- f) - il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di

posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.

Art. 20 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 21 - Convenzioni

- Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 22 - Volontari

- L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

- L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilita.

Art. 23 - Responsabilità ed assicurazione Aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto iscritti nel libro soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa esso avvenga, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

È fatto divieto di distribuire anche indirettamente il patrimonio residuo ai soci.

Art. 25 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato obbligatoriamente dall'Assemblea al superamento dei limiti indicati dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea può comunque deliberarne la nomina anche al di fuori di tali ipotesi.

L'Organo di controllo è composto, a scelta dell'Assemblea, in forma monocratica o collegiale (in tal caso da 3 membri, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori legali), anche non associati, in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza

richiesti dall'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

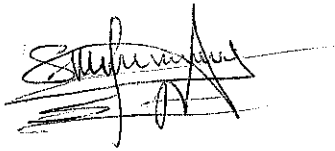
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, monitora l'andamento economico-finanziario dell'ente e ne riferisce all'Assemblea, esercita compiti di monitoraggio civico ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida ministeriali. Al ricorrere dei presupposti di legge, esercita altresì la revisione legale dei conti.

Art. 26 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.

Per quanto compatibili, si applicano inoltre le disposizioni contenute nei regolamenti interni dell'Associazione, ove adottati, e nella normativa eventualmente applicabile agli enti del Terzo Settore.

Le eventuali modifiche normative che rendano incompatibili alcune disposizioni del presente Statuto si intendono automaticamente prevalenti rispetto alle clausole statutarie contrastanti



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO AD ERGA IL
18/09/2026 AL N. 105 SEDE 3